



## REGOLAMENTO

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

18 Dicembre 2012

## Sommario

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Attribuzioni del Comitato
- Art. 3 Composizione e durata
- Art. 4 Il Presidente
- Art. 5 I componenti
- Art. 6 Il Segretario
- Art. 7 Funzionamento
- Art. 8 Organizzazione dei lavori
- Art. 9 Trattamento dei dati personali
- Art. 10 Rapporti con l'Amministrazione
- Art. 11 Rapporti con altri organismi
- Art. 12 Informazione
- Art. 13 Entrata in vigore

## Premessa

VISTA la Legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il "Codice delle pari opportunità fra uomo e donna";

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, recante "Misure per attuare parità e pari opportunità fra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Disciplina in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante "Disposizioni integrative e correttive in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Semplificazione e razionalizzazione in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'art. 21;

VISTA la Circolare 18 novembre 2010, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante "Approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato";

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, recante "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";

VISTI i Contratti nazionali, collettivi e integrativi del personale ARAN;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Titolo III di istituzione dell' Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.R.A.N.);

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art 57, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, è stato istituito presso l'ARAN con provvedimento n. 65/2012 del 20/11/2012, il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (in seguito denominato "Comitato" oppure

“CUG”) e che, a norma di legge, il predetto CUG sostituisce il “Comitato per le Pari Opportunità” e il “Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing”, unificandone le competenze ed assumendone tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi.

RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 3.4 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 – recante Linee guida sulle modalità di funzionamento del CUG – è previsto che il CUG adotti un proprio regolamento interno;

CONSIDERATA pertanto la necessità di disciplinare le procedure del CUG, per regolamentarne il funzionamento interno, prevedere il corretto trattamento dei dati personali ed assicurare l’efficacia delle relazioni tra il Comitato ed i suoi interlocutori istituzionali interni ed esterni all’ARAN;

VISTA la comunicazione della U.O. Risorse Umane e Bilancio, prot. 24619 del 23 novembre 2012,

il CUG-ARAN adotta il seguente:

# Regolamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

## **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'attività del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", di seguito denominato CUG-ARAN, costituito con provvedimento n. 65 del 20 novembre 2012.
2. Il Comitato ha sede in Via del Corso n. 476, presso gli uffici della sede legale dell'Agenzia.

## **Art. 2 Attribuzioni del Comitato**

1. Il CUG-ARAN, nell'ambito delle attività proprie dell'ente - esercita i compiti propositivi, consultivi e di verifica previsti dall'art. 57, comma 03, del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come introdotto dall'art. 21 della Legge n. 183/2010, e dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 concernente Linee guida sul funzionamento dei CUG, nonché le funzioni che i contratti collettivi demandavano in precedenza al Comitato per le Pari Opportunità e al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.
2. In particolare, il CUG-ARAN, anche ai fini dell'adozione del piano di azioni positive di competenza di ARAN, promuove iniziative volte a:
  - favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro fra uomini e donne;
  - favorire condizioni di benessere lavorativo e la conciliazione fra vita privata e lavoro;
  - prevenire e contrastare situazioni di discriminazione e violenze morali e psicologiche sui luoghi di lavoro (mobbing) e ogni altra forma di disagio lavorativo;
  - curare l'informazione e la formazione in ambito Aran per una cultura organizzativa orientata al rispetto di ogni lavoratore ed alla valorizzazione di ogni diversità.

### **Art. 3**

#### **Composizione e durata**

1. Il CUG-ARAN è composto da componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito Aran e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, secondo quanto indicato nel provvedimento di istituzione in premessa richiamato.

2. Il CUG-ARAN dura in carica 4 anni. I componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo. Gli incarichi possono essere rinnovati per un solo mandato. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

### **Art. 4**

#### **Il Presidente**

1. Il Presidente è il rappresentante del CUG-ARAN e ne coordina l'attività.

2. Il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni del CUG-ARAN;
- predispone l'ordine del giorno delle riunioni;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte;
- dispone la costituzione dei gruppi di lavoro, sentito il CUG-ARAN;
- cura la relazione di cui al successivo art. 10, comma 4;
- nomina, sentito il CUG-ARAN, il Vice Presidente che collabora all'esercizio delle funzioni del Presidente e lo rappresenta in caso di assenza o impedimento;
- assegna annualmente, sentito il CUG-ARAN, ad un componente del Comitato le funzioni di Segretario;
- propone, sentito il CUG-ARAN, la sostituzione dei componenti nei casi di assenze non giustificate reiterate per almeno tre riunioni consecutive;
- assicura che l'attività del CUG-ARAN si svolga in stretto raccordo con le competenti strutture dell'ARAN.

### **Art. 5**

#### **I componenti**

1. I componenti del CUG-ARAN:

- partecipano alle riunioni del Comitato;
- partecipano ai gruppi di lavoro;

- segnalano argomenti di carattere specifico da inserire nell'o.d.g. delle riunioni.
2. Nello svolgimento delle loro funzioni, i componenti del CUG sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

## **Art. 6 Il Segretario**

1. Il Segretario del CUG-ARAN cura il supporto necessario al suo funzionamento.
2. Il Segretario, in particolare:
  - cura l'invio, dopo aver provveduto ad acquisire i recapiti di ogni componente, tramite mail, fax od altro mezzo di comunicazione, delle convocazioni agli incontri del Comitato, del materiale relativo agli argomenti all'ordine del giorno e dei verbali delle riunioni;
  - provvede alla conservazione degli atti del CUG-ARAN (verbali delle sedute, corrispondenza interna, documentazione);
  - redige il verbale di ogni seduta e provvede a trasmetterlo a tutti i componenti del Comitato.
3. In caso di assenza del Segretario le relative funzioni sono temporaneamente affidate dal Presidente ad un altro componente del CUG-ARAN.

## **Art. 7 Funzionamento**

1. Le riunioni ordinarie del CUG-ARAN sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno venti giorni, di regola una volta ogni tre mesi. Le riunioni possono altresì essere convocate in via straordinaria qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti effettivi. In caso di necessità e/o urgenza la riunione del CUG-ARAN può essere convocata con preavviso di almeno 48 ore.
2. I componenti del CUG-ARAN comunicano al Presidente e al Segretario, entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione, l'avvenuta ricezione ed eventuali impedimenti alla partecipazione. Le convocazioni vanno indirizzate ai membri effettivi e per conoscenza ai membri supplenti e all' U.O. Risorse Umane e Bilancio. I componenti supplenti presenziano in sostituzione dei rispettivi membri effettivi.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.
4. Per l'adozione delle delibere occorre la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Per la modifica del presente Regolamento occorre l'approvazione dei due terzi dei componenti aventi diritto al voto.

6. Ciascun componente può chiedere, nel corso della seduta, che vengano messe a verbale le proprie dichiarazioni, come pure il proprio motivato dissenso rispetto alle deliberazioni adottate dal CUG.

7. I verbali delle riunioni si intendono approvati dopo 15 giorni dalla comunicazione/notifica degli stessi ai partecipanti. I verbali delle riunioni vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

## **Art. 8 Organizzazione dei lavori**

1. Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare tramite gruppi di lavoro interni nominati dal Presidente, incaricati di approfondire specifiche tematiche. Il Presidente può delegare singoli componenti a rappresentarlo in attività istituzionali, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni, seminari o in altri impegni all'interno o all'esterno dell'Amministrazione.

2. Al fine di favorire il costante aggiornamento dei componenti supplenti, gli stessi possono essere chiamati a collaborare nei gruppi di lavoro.

## **Art. 9 Trattamento dei dati personali**

1. Le informazioni e i documenti acquisiti dal CUG-ARAN nel corso delle sue attività sono utilizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

## **Art. 10 Rapporti con l'Amministrazione**

1. I rapporti tra il Comitato e l'ARAN sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

2. Il CUG-ARAN può richiedere dati, documenti ed informazioni inerenti le materie di competenza, nel rispetto delle procedure e norme vigenti.

3. Il CUG-ARAN redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulla situazione del personale riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali sul luogo di lavoro, tiene conto anche dei dati e delle informazioni



forniti dall'ARAN ai sensi della Direttiva del 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante "Misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" e di quelli forniti dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81/2009. Detta relazione viene approvata secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 7 del presente Regolamento e trasmessa al Direttore della Direzione Studi Risorse e Servizi.

4. Il CUG-ARAN collabora inoltre con l'Amministrazione ai fini della redazione della relazione annuale di sintesi delle azioni effettuate nell'anno precedente e di quelle previste per l'anno in corso, in applicazione della citata Direttiva del 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## **Art. 11** **Rapporti con altri organismi**

1. Per la realizzazione delle attività di competenza il Comitato si raccorda, qualora necessario, con:

- l'Ufficio del Consigliere/a Nazionale di Parità istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), istituito presso il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- altri organismi esterni operanti nelle materie di competenza del CUG-ARAN.

## **Art. 12** **Informazione**

1. Per favorire la conoscenza dell'attività del Comitato all'interno dell'ARAN viene utilizzato uno spazio appositamente predisposto sul sito intranet dell'ente.

2. Per favorire l'interscambio di informazioni con altre Amministrazioni viene utilizzato il canale predisposto sul sito istituzionale dell'ARAN.

3. Per agevolare la comunicazione con il CUG-ARAN è attivata una casella di posta elettronica dedicata.

4. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito intranet e sul sito istituzionale dell'ARAN.

**Art. 13**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
2. Per ogni altra disposizione non prevista dal presente regolamento si applica la normativa vigente.

Roma, li 18 dicembre 2012

Il Presidente  
Patrizia Colagiovanni